

ISTITUZIONE E REGOLAMENTO SERVIZIO PER GLI ISCRITTI DENOMINATO “SPORTELLLO DIRITTI DIGITALI”

Il Consiglio Ordine Giornalisti della Toscana C.F. 80005790482 con sede legale in Vicolo de' Malespini n.1, 50122-Firenze, in persona del proprio Presidente rappresentante legale pro-tempore dr. Carlo Bartoli, nato a Firenze il 29.11.1955, residente in Firenze in via del Larione n. 11/A,

Nella seduta del 21 Ottobre 2016

- Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge n. 69/1963 secondo cui l'Ordine regionale dei Giornalisti è persona giuridica di diritto pubblico;
- Visto l'art. 1, comma 2, del Dlgs 29/1993, oggi Dlgs n. 165/2001, secondo cui l'Ordine regionale dei Giornalisti è ente pubblico non economico;
- Vista la *Corte costituzionale, sentenza n. 11 del 21-23 marzo 1968* secondo cui il ruolo dell'Ordine dei giornalisti dev'essere visto come *“quella circostanza (che) mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo, che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla”*;
- Vista la legge n. 198 del 26.10.2016 sull' *“Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti”*;
- Visto l'art. 1, della legge n. 198 del 26.10.2016 che dispone ai sensi dell'art. 21 della Costituzione di incentivare l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa anche nel campo dell'informazione digitale;
- Considerato che il Consiglio Ordine Giornalisti della Toscana essendo un ente pubblico ha anche il compito di contribuire a incentivare l'innovazione dell'offerta informativa digitale secondo le finalità di cui ai sensi dell'art. 1 della legge n. 198 del 26.10.2016;

- Considerato che il Consiglio Ordine Giornalisti della Toscana ha la funzione di assistere i propri iscritti e in particolare gli esercenti l'attività giornalistica digitale che costituiscono una tra le parti più deboli della professione sia per la difficoltà oggettiva di affrontare un'attività in continua evoluzione sia per la complessità dei riferimenti normativi in termini di responsabilità giuridica in questo settore;
- Considerato che è stata presentata una proposta di progetto per l'istituzione di un servizio di assistenza legale di primo orientamento denominata "Sportello Diritti Digitali" da parte dell'Avv. Deborah Bianchi legale esperto dal 2006 in Diritto dell'Internet che prevede la fornitura delle informazioni giuridiche basilari per esercitare l'attività di informazione digitale evitando rischi di sanzioni e/o di responsabilità;
- Considerato che l'Avv. Deborah Bianchi si è dichiarata disponibile a concedere la licenza di utilizzo del progetto "Sportello Diritti Digitali" al Consiglio Ordine Giornalisti della Toscana *"pro bono"* in quanto cultrice e attivista della cultura giuridica digitale e della relativa diffusione;
- Considerato che l'Avv. Deborah Bianchi risulta dal Cv allegato (ALL.1) una studiosa del Diritto dell'Internet con varie pubblicazioni al proprio attivo e che partecipa attivamente alla vita del giornalismo digitale prestando la propria opera di formazione a titolo gratuito in varie manifestazioni;
- Considerato che l'Avv. Deborah Bianchi svolge queste attività *"pro bono"* non solo per contribuire alla diffusione della cultura giuridica digitale ma anche per accrescere la propria conoscenza sulle innumerevoli casistiche così apprese che divengono spesso oggetto dei propri studi anche ai fini delle pubblicazioni con varie case editrici del settore;
- Considerato che l'Avv. Deborah Bianchi ha proposto di realizzare il servizio "Sportello Diritti Digitali" per le suddette finalità di utilità socio-culturale e di arricchimento della propria conoscenza scientifica nonché per la realizzazione di quella funzione sociale che è precipua dell'avvocato nel rispetto del dettato deontologico forense e soprattutto rispettando il divieto di accaparramento della clientela in riferimento ai pareri CNF (rel. Berruti) parere 22 ottobre 2014, n. 75; CNF parere 3 ottobre 2001, n. 139; CNF parere del 21 novembre 2001, n. 114; CNF parere 21 dicembre 2009, n. 183; CNF parere (rel. Bianchi) 16 luglio 2010, n. 33; CNF (pres. f.f. DANОВI, rel. TIRALE) sentenza del 11 aprile 2003, n. 60; CNF parere 29 novembre 2012, n. 170; CNF parere 02 marzo 2012, n. 39;
- Considerata la necessità di provvedere quanto prima alla istituzione e alla regolamentazione dell'accesso allo "SPORTELLO DIRITTI DIGITALI" onde consentire la più completa informazione in ordine alle modalità di protezione

dei diritti e degli interessi dei giornalisti esercenti nell'ambito dell'informazione on line,

tutto ciò visto e considerato, il Consiglio Ordine Giornalisti della Toscana

ISTITUISCE

il servizio denominato “**SPORTELLO DIRITTI DIGITALI**”

e adotta il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Consiglio Ordine Giornalisti della Toscana provvede, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, ad istituire e disciplinare con regolamento lo “**SPORTELLO DIRITTI DIGITALI**” per i propri iscritti, di seguito denominato «sportello».
2. Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazioni e primo orientamento per la comprensione del diritto digitale e dei tipi di rimedi per evitare casi di responsabilità.

Art. 2 – Accesso al servizio

1. Possono accedere allo sportello gli iscritti all'Ordine Giornalisti della Toscana.
2. L'accesso allo sportello è gratuito.
3. Il servizio prestato dallo sportello viene reso nei locali a disposizione dell'Ordine Giornalisti della Toscana nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso e resi noti al pubblico con modalità idonee.

Art. 3 – Professionista curatore dello sportello

1. Il servizio prestato dallo sportello viene reso dall'Avv. Deborah Bianchi nei locali dell'Ordine Giornalisti Toscana, con le modalità e gli orari stabiliti.
2. L'attività prestata dal professionista per lo sportello è svolta a titolo gratuito. È vietato, pertanto, che l'Avv. Deborah Bianchi riceva da parte dell'iscritto beneficiario del servizio denaro o altro tipo di compenso o utilità per l'attività prestata.

Art. 4 – Violazione del regolamento

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti Toscana vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento.



IL PRESIDENTE
(Dott. Carlo Bartoli)